

**Tribunale di Barcellona P.G. – Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con richiesta di fissazione udienza breve**

**RICORRENTE: Prof.ssa SANTAGADA Maria Vittoria**, nata a Massafra (TA) il 15.6.1971  
Codice Fiscale: SNT MVT 71H55 F027H, residente a Milazzo (ME), Via Vittorio Veneto Vico II n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Chiara Isgrò (C.F.: SGRMCH79H66G377V - PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it) - FAX: 090.938.52.32) del Foro di Barcellona P.G. (ME) con Studio in Pace del Mela (ME) Via Nazionale n. 195, elettivamente domiciliata nel presente giudizio presso il proprio indirizzo PEC, in virtù di mandato redatto su foglio separato congiunto materialmente al presente atto;

**CONTRO**

**RESISTENTI: 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MEERITO** nella persona del Ministro *pro-tempore*, **2) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** in persona del Direttore *pro tempore*, **3) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA** in persona del Direttore *pro-tempore*: **4) AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO**, in persona del Direttore *pro-tempore* tutti domiciliati *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;

**e nei confronti**

di tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'a.s. 2024/2025 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola secondaria di II grado classe di concorso A046 posto comune e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

**FATTO**

La ricorrente è una docente di scuola secondaria di II grado (classe di concorso A046 - scienze giuridico – economiche) posto comune, titolare presso l'Istituto Superiore “A. Volta” di Palermo (PAIS027002) ed in assegnazione provvisoria (fino al 31.08.2024) presso l'Istituto Tecnico



**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgro**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

Commerciale, per Geometri e Turistico "Enrico Fermi" di Barcellona P.G., (METD08001B – Fermi carcere 14 h + METL00951R – Minutoli serale 4 h, così come si evince dal decreto del 18.08.2023 prot. n. 19688 dell'USP di Messina – **Doc.1**).

La docente ha partecipato, altresì, alla mobilità interprovinciale, indetta con ordinanza ministeriale n 30 del 23.02.2024, presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II grado (**Doc.2**) dichiarando di voler fruire della **precedenza (prevista dall'art. 21 della legge 104/92)** di cui all'art.13 c. 1 punto III n. 1 del C.C.N.I. ed indicando tra le preferenze quanto segue:

- |                      |      |   |
|----------------------|------|---|
| 1) Scuola METD05050X | ME   | L. DA VINCI;                              |
| 2) Scuola MEIS01600T | ME   | I.I.S. Renato Guttuso;                    |
| 3) Comune            | F206 | Milazzo;                                  |
| 4) Scuola METH01000T | ME   | I.T.T.L. Caio Duilio;                     |
| 5) Scuola MEIS03700V | ME   | Istituto Istruzione Superiore A. M. Jaci; |
| 6) Scuola MEIS03300G | ME   | I.I.S.S. Pugliatti di Taormina;           |
| 7) Distretto 037     | ME   | Distretto 037;                            |
| 8) Distretto 038     | ME   | Distretto 038;                            |
| 9) Distretto 999     | ME   | Distretto 999;                            |
| 10) Comune F158      | ME   | Messina;                                  |
| 11) Distretto 030    | ME   | Distretto 030;                            |
| 12) Distretto 032    | ME   | Distretto 032;                            |
| 13) Comune I199      | ME   | Sant'Agata di Militello;                  |
| 14) Provincia ME     | ME   | Messina;                                  |

La stessa, infatti, è stata riconosciuta dalla Commissione Medica INPS di Messina, portatrice di handicap, ai sensi **dell'art. 3 comma 1° della legge n. 104/92 non revisionabile (Doc.3)**, nonché **invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in percentuale pari al 82% (2/3)**, con decorrenza dal mese di dicembre 2016 e ciò **con decreto di omologa del Tribunale di**



**Barcellona P.G., nel procedimento R.G. n. 1987/2017 (Doc.4)** in quanto affetta da “.....omissis.....”, così come risulta dalla CTU a firma della Dott.ssa Donatella Imbesi, depositata nel medesimo procedimento di ATP (**Doc.5**).

Il M.I.M provvedeva a convalidare la domanda (**Doc.6**), da cui risulta l’attribuzione di 63 punti come punteggio base ed ulteriori 6 punti come punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento per un totale complessivo di 69 punti; tuttavia, la docente -- sebbene titolare di precedenza -- non ha ottenuto il chiesto trasferimento, né l’assegnazione provvisoria regolarmente presentata (**Doc.7**, unitamente alla notifica **Doc. 8**) e ciò nonostante la disponibilità dei posti.

Ed infatti dal prospetto denominato “organico di diritto” pubblicato sul sito dell’ATP di Messina il 14.05.2024 (**Doc.9**) con decreto prot. n. 9944 (**Doc.10**) risulta disponibilità di posti ed ore nelle seguenti scuole:

- 1) I. S. “Bisazza” di Messina;
- 2) I.S. “Pugliatti” di Taormina;
- 3) I.T. “L. da Vinci” di Milazzo;
- 4) I.S “Caio Duilio” di Messina;

### **DIRITTO**

A norma dell’**art. 21 della legge 104/92** *la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda*”.

L’art. 21 legge 104/92 rappresenta la III precedenza stabilita dall’art. 13 del CCNI triennio 2022-2025.

Ed infatti:



l'art.13 del CCNI prevede che *“Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente **ordine di priorità**, nelle operazioni della sola mobilità territoriale per le quali trovano applicazione.....”*

Nello specifico, **il punto III del citato art.13** denominato *“Personale con disabilità e personale che ha bisogno di cure continuative”*, espressamente prevede: *“Nel contesto delle procedure e dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:*

- 1) **disabili di cui all'art. 21 L. 104/92 richiamato dall'art. 601 d. l.vo 297/94 con un grado di invalidità superiore ai due terzi** o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla L. 648/1950;
- 2) *personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia), detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all'ambito corrispondente al comune in cui esista un centro di cure specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo fra distretti diversi dello stesso comune;*
- 3) *personale appartenente alle categorie previste dal c. 6 dell'art. 33 della L. 104/92 richiamato dall'art. 601 del D. l.vo 297/94.*

*Il personale di cui ai punti 1 e 3 **può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza**, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comini o ad altri ambiti o province”* ed ancora *“in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicino”*

Ne deriva che la norma pattizia sopra citata, solo al punto I denominato *“disabilità e gravi motivi”* prevede una precedenza assoluta, indipendentemente dal Comune o dalla Provincia di provenienza



dell'interessato, a tutto il personale docente: **a)** non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120) **b)** emodializzato; al contrario per il personale di cui al punto III n. 1 (disabili di cui art. 21 L. 104) prevede una precedenza solo all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza dell'interessato.

Ed ancora, l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dall'ordine delle precedenze secondo quanto disposto dal citato art. 13 CCNL e, quindi, a parità di titolo di precedenza, dal punteggio più alto; a parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

#### **VIOLAZIONE DELL'ART.21 L.104/92 E DELL'ART.601 D.LGS. 297/94**

#### **NULLITÀ DELL'ART.13 CCNI E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI DIRITTO AL TRASFERIMENTO CON PRECEDENZA DELLA RICORRENTE**

Nel caso de quo, è documentata la condizione di soggetto handicappato in capo alla ricorrente, riconosciuta invalida civile nella misura 82%, così come previsto dall'art. 21 L. 104/92 che si applica doverosamente al lavoratore costituendo un diritto assoluto, neppure limitato dalla clausola “*ove possibile*” contenuta nel successivo art. 33 che disciplina una fattispecie diversa da quella oggetto del presente ricorso.

E' incontestabile, infatti, che la ricorrente abbia partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale con la precedenza prevista dall'art. **601 del d.lgs. 297/1994** (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale al primo comma, **sancisce che gli artt. 21 e 33** (quest'ultimo in questa sede non interessa) **della legge 104/1992** “*si applicano al personale di cui al presente testo unico*”, mentre, al secondo comma, dispone che tali norme “*comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità*”.

Detto art. 601 D. Lgs. 297/94 che è una norma speciale dettata specificamente in materia di diritto scolastico, accomuna due categorie di lavoratori: quella di cui all'art. 21 (docenti con handicap) e



quelli dell'art. 33 (docenti che assistono parenti con handicap) **sancendo il diritto univoco di precedenza all'atto di assunzione ed in sede di mobilità.**

Sostanzialmente, detta norma (art. 601), non prevedendo limiti al proprio contenuto precettivo, a differenza della disciplina generale, presenta la struttura della norma imperativa incondizionata, attuativa di valori di rilievo costituzionale.

La stessa norma **riconosce al personale/docente, che si trova nelle condizioni di cui all'art. 33 ed art. 21 L. 104/92, una precedenza assoluta in sede di mobilità rispetto ai docenti che non si trovino nella medesima condizione, senza alcuna interferenza da parte della normativa contrattuale che introduce le fasi provinciali / interprovinciali.**

A tal proposito, si precisa, come in provincia di Messina, numerosi docenti, anche privi di precedenza, hanno ottenuto il trasferimento nel comune e/o provinciale (**Doc. 11** Bollettino trasferimenti, unitamente al decreto dell'USP di Messina del 17.05.2024 prot. n. 10224 – **Doc. 12**). Ciò perché l'art. 6 comma 2 del CCNI, in violazione della suindicata normativa, ha stabilito che la procedura di mobilità provinciale preceda quella interprovinciale.

Sul punto si richiama espressamente la **sentenza n. 20/2020** emessa dal **Tribunale di Patti (Doc.13)** che, in un caso analogo patrocinato dal sottoscritto procuratore, ha espressamente statuito: *“va rammentato che, a fronte della richiamata previsione dell'art. 21 l. cit., l'art. 601 d. l.vo 16.4.1994 n. 297 testo unico in materia di istruzione – stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (co.1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità (co.2).”*

E poi ancora *“da tale impianto normativo **emerge chiaramente** che viene **riconosciuta al personale docente, che si trova nelle condizioni di cui all'art. 33 ed art. 21 L. 104/92, una precedenza assoluta in sede di mobilità rispetto ai docenti che non si trovino nella medesima condizione, senza che si***



***possa rilevare alcuna interferenza da parte della normativa contrattuale che introduce le fasi provinciali e interprovinciali.”***

Secondo il giudice del Tribunale di Patti “si tratta di una disciplina che accorda maggiore tutela al portatore di handicap e non incide sulla scelta della sede di lavoro, ma sulla precedenza alla scelta, quale circostanza del tutto neutra per la P.A.: tale precedenza non richiede bilanciamento di valori costituzionali, perché si pone nell’esclusivo perimetro dell’art. 38 Cost. in materia di diritto degli inabili e minorati all’avviamento professionale.

*Peraltro, nel caso di lavoratore disabile tale diritto non subisce alcun tipo di limitazione, rispetto all’analogo diritto vantato dal parente della persona handicappata, il quale può scegliere la sede di lavoro più vicina soltanto “ove possibile”.*

*A fronte della natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano la tutela dei portatori di handicap grave, non vi sono motivi per limitare tale diritto o per subordinarlo rispetto alle esigenze organizzative dell’amministrazione in sede di gestione delle operazioni di mobilità, essendo irragionevole la disparità di trattamento rispetto ai soggetti che ricadono nella previsione del punto I del citato art. 13, nonché la subordinazione del godimento di tale diritto rispetto allo sviluppo delle differenti fasi di mobilità.*

*Conseguentemente, l’art. 13 punto III del CCNI sulla mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/17, nonché l’analogia disposizione prevista nel CCNI per la mobilità 2017/2018 nella parte in cui limita il diritto assoluto di precedenza del personale portatore handicap grave con grave con grado di invalidità superiore ai due terzi, limitano in maniera significativa l’effettività dei diritti riconosciuti dalle norme imperative appena richiamate, senza alcuna giustificazione.*

***Peraltro, tale limitazione risulta palesemente priva di razionale giustificazione, se si considera che il diritto di precedenza è invece pienamente riconosciuto ai soggetti inclusi nelle categorie di cui al precedente punto I.***





*Dunque, la disposizione contrattuale è altresì, fonte di ingiustificata disparità tra soggetti in posizioni del tutto analoghe.*

*Le disposizioni contrattuali per la mobilità dei docenti per l'a.s. 2017/18 e 2018/2019 appena richiamate appaiono dunque illegittime e vanno disapplicante, con il conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere assegnata alla sede che le sarebbe spettata tenuto conto dell'applicazione del diritto di precedenza assoluto a prescindere dalla provincia di provenienza e dalle fasi in cui è organizzata la mobilità”.*

In realtà ed alla luce delle argomentazioni sopra esposte, **la ricorrente** -- rispetto ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento provinciale senza precedenza – **godeva e gode di precedenza assoluta risultando del tutto irrilevante il punteggio posseduto dagli altri docenti privi di precedenza.**

Ne deriva che, qualsiasi sede libera e disponibile, deve essere messa a disposizione del personale con precedenza, senza alcuna distinzione di fasi provinciale /interprovinciale.

Diversamente opinando, si finirebbe con lo svuotare di significato la portata precettiva dell'art. 601 del D. Lgs. 297/94 (che rafforza la tutela di cui alla legge 104/92, dando concreta attuazione a principi espressi dagli articoli 3 comma 2 e 38 della Costituzione, dall'art. 26 della Carta di Nizza, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili ratificata con legge 18/09) in quanto numerose sedi andrebbero assegnate a docenti senza precedenza.

**Anche i diversi tribunali investiti della questione in maniera conforme hanno ormai definitivamente dichiarato la nullità del CCNI**, ritenendo che la questione del contendere riguardi la nullità o meno della norma contrattuale (art. 13 CCNL) **ai sensi dell'art. 1418 c.c.** stante la natura imperativa della normativa di cui alla L. 104/92 ed al D. Lgs. n. 297/94.

\*\*\*\*\*





A margine, si rileva come lo stesso bollettino dei trasferimenti non indica il tipo di precedenza posseduta dal docente (se è personale, per assistenza al coniuge, al figlio, ecc.), ma si limita genericamente a “spuntare” la colonna dedicata alla “precedenza” senza null’altro aggiungere.

A tal proposito, si rammenta, il **principio della vicinanza della prova**, il quale prevede che l’onere della prova debba essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l’uno o per l’altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d’azione, per cui è ragionevole gravare dell’onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare.

Sull’**onere della prova**, si richiama quanto affermato dal **Tribunale di Pordenone, con sentenza del 17.5.2018 n. 58/2018**, secondo cui *“l’onere della prova circa il rispetto delle procedure previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale integrativo per le operazioni di mobilità grava sul Ministero, il quale unico ha la disponibilità completa di tutti i dati, essendo la posizione del ricorrente quella di un normale creditore tenuto ad allegare soltanto l’inadempimento altrui”*.

Dello stesso avviso anche il **Tribunale di Pisa che, con sentenza del 19.6.2018**, ha disposto il trasferimento della docente, munita di precedenza, ad una delle sedi chieste e secondo l’ordine di preferenza indicato in domanda, tenuto conto che il MIUR *“ha lasciato in ombra sia di quale diritto di precedenza si tratti – tra i molti previsti dal contratto collettivo – sia chi se ne sia giovato”*.

In difetto di produzione e/o contestazione ad opera dell’Amministrazione, non può imputarsi alla ricorrente una carenza probatoria, in base al suindicato principio della vicinanza della prova.

\*\*\*\*\*

Sotto altro profilo, si ribadisce come, in provincia di Messina, nessun trasferimento interprovinciale è stato disposto, ma solo trasferimenti nel comune e/o provinciale a favore di docenti anche senza precedenza (cfr. Doc.11).

Pur tuttavia detta circostanza (ovvero la mancanza di posti richiedibile) non può, comunque, ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto vantato dalla ricorrente.



La nozione di posto richiedibile è fornita espressamente dalla **postilla** contenuta in calce all'art. 13 al punto 5) secondo cui *“per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dell'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo”*.

Ci significa che, in **assenza di posti richiedibili** nella sede indicata (nel caso in esame Milazzo, residenza della disabile / qui ricorrente), l'amministrazione scolastica avrebbe dovuto, quindi, concedere il trasferimento, in virtù del grave stato di invalidità, in altro distretto /comune, nel rispetto del **principio di vicinorietà**, nell'ordine indicato in domanda (cfr. Doc.2).

In subordine -- **in assenza di posti richiedibili nel comune della disabile** (Milazzo) e nei comuni vicini -- il MIM, a prescindere dalla effettiva vacanza di una cattedra e, dunque, anche in sovrannumero, ma stante l'esistenza di un istituto scolastico, avrebbe dovuto riconoscere alla Prof.ssa Santagada il trasferimento presso un'istituzione scolastica facente parte del proprio comune di residenza e/o nei comuni vicini, secondo l'ordine indicato in domanda.

**Per tutte si richiama integralmente quanto statuito**, in un caso perfettamente analogo patrocinato dal sottoscritto procuratore, **dal Tribunale di Genova Sezione Lavoro Giudice Dott.ssa Margherita Bossi che – con ordinanza di accoglimento totale del 26.02.2019 (Doc.14), poi confermato con sentenza n. 723/2019 del 01.08.2019 (Doc.15)** – ha affermato che *“l'art. 13, punto IV del CCNI mobilità 2017/2018 (la cui validità è stata prorogata anche per l'anno 2018/2019) prevede che “Il docente può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso, o alla parte di esso, qualora intenda*



*esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio disabile le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune vicinioro a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili”.*

*La nozione di “posto richiedibile” è fornita dalla postilla in calce all’art. 13, punto 5, secondo la quale: “per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di un’istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.*

*Pertanto il CCNI attribuisce, in applicazione della normativa a tutela del disabile in condizioni di gravità (art. 601 d.lgs 297/1994; art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea) un diritto di precedenza assoluto nell’assegnazione a prescindere dalla effettiva vacanza di una cattedra (e dunque anche in sovrannumero), condizionato solo -ovviamente- dall’esistenza di un istituto scolastico.*

*Orbene la ricorrente, al fine di poter assistere con continuità il proprio figlio gravemente disabile, ha indicato nella domanda di trasferimento (doc.1), in ordine di priorità, sei scuole e a seguire 4 ambiti della provincia di Messina (da 0013 a 0016). La ricorrente ha espresso come prima preferenza il liceo Musicale AINIS di Messina, in quanto -come dedotto in ricorso e non contestato dal MIUR- a Rometta (comune dell’assistenza) e nei comuni vicini di Villafranca Tirrena e di Spadafora non vi sono scuole secondarie di secondo grado e/o la disciplina musicale (A029).*

*Deve pertanto ritenersi che il MIUR, in assenza di posti richiedibili -nel senso suindicato- nel Comune di Rometta, comune ove risiede l’assistito disabile, e nei due comuni vicini di Villafranca Tirrena e di Spadafora, avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente il trasferimento presso la scuola AINIS Messina, indicata nella domanda di mobilità per la scuola secondaria di secondo grado ed espressa come prima preferenza, secondo il criterio di viciniorietà (v. conclusioni del ricorso), non contestato dal MIUR.”*



In definitiva -- **vista la disponibilità dei posti e/o esistenza di istituzioni scolastiche nel comune di Milazzo (comune di residenza) e/o in Provincia di Messina** - la ricorrente doveva essere messa in condizione di espletare la propria attività lavorativa presso sedi – scuole ubicate nel proprio comune di residenza e/o in Provincia di Messina, anche in soprannumero.

\*\*\*\*\*

Per detta classe, in questa sede, la ricorrente chiede **il trasferimento**, in osservanza della precedenza vantata, **anche in soprannumero**, presso il proprio Comune di residenza (Milazzo) nonché in quelli vicini, nell'ordine indicato in domanda.

Si rileva come l'assegnazione/trasferimento del docente in soprannumero possa essere disposta sia:

- Dal MIM per dare esecuzione a provvedimenti giudiziari (si allegano estratti **Doc.16**).
- Dall'autorità giudiziaria.

In senso conforme, il **Tribunale di Barcellona P.G. con ordinanza del 25.9.2018, (Doc.17)** ha disposto “*il trasferimento della ricorrente presso uno degli ambiti indicati in domanda, secondo il criterio di viciniorietà rispetto al comune di residenza del disabile convivente anche in soprannumero*”

Ed ancora il **Tribunale di Pordenone con la sentenza del 17.5.2018 n. 58/2018**, ha ordinato “*l'assegnazione della sede in via definitiva presso gli istituti facenti parte degli ambiti sopra elencati della Campania anche in posizione di sovrannumerarietà, nell'ambito territoriale in cui risiede il disabile o in quelli più prossimi all'interno della provincia di Napoli o in via subordinata in quelli della Regione Campania*”.

Lo stesso Tribunale di Pordenone ha ritenuto che l'assegnazione in soprannumero debba essere disposta dall'amministrazione, anche nell'eventuale “**ipotesi di sovrannumerarietà**” in un singolo



istituto tenuto conto “*l’eventuale situazione di soprannumerarietà di un singolo istituto non rileva ai fini del presente giudizio, atteso che l’odierna attrice ha chiesto di essere assegnata nell’ambito territoriale della Provincia di Napoli, comportante un vasto comprensorio e quindi tutta una serie di istituti scolastici*”.

\*\*\*\*\*

Tenuto conto che la presente causa ha natura prettamente documentale, si confida in una fissazione dell’udienza di comparizione a breve termine, in quanto la ricorrente ha necessità di una definizione del giudizio in tempi celeri, fermo restando la finalità della norma, che tende a tutelare una persona portatrice di handicap alla quale l’ordinamento giuridico ha assegnato una posizione particolarmente protetta.

La docente -- già dichiarata invalida nella misura dell’82% nell’aprile 2019 per le suindicate patologie che, negli anni, hanno avuto una grave ingravescenza -- fa presente di essere stata sottoposta recentemente a ripetuti ricoveri presso l’ASP di Messina, così come si evince dalla documentazione medica allegata (**Doc. 18 dalla lettera a) alla lettera o)**, con la conseguenza che la condizione giuridica seppure formalmente rientrante nell’ipotesi di cui art. 21 L. 104/92 sostanzialmente assume, purtroppo, i connotati di gravità.

La mancata assegnazione della sede scolastica ubicata nel Comune di Milazzo e/o comunque in Provincia di Messina ha determinato e determinerà alla Prof.ssa Santagada uno stato di grave ed insostenibile **disagio anche sotto il profilo psico-fisico, con ripercussioni negative sulla sua già fragile sfera biologica** oltre a compromettere irrimediabilmente, “*con effetti lesivi di natura “irreparabile”*”, la sfera dei diritti personali e familiari della stessa (**diritti e/o beni essenziali della vita, quali il diritto alla salute, all’assistenza della disabile ed all’integrità della famiglia), costituzionalmente garantiti e insuscettibili di essere risarciti per equivalente**, e ciò si afferma senza considerare anche i rilevanti ed insostenibili esborsi economici (trasferta, spese vive ect....).



In definitiva, la Prof.ssa Santagada si ritroverebbe ad essere frustata come lavoratrice e donna, in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale ed economica nonché vittima di una palese disparità di trattamento tra i lavoratori.

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliata, rappresentata e difesa,

### **CHIEDE**

Che l'Ill.mo Tribunale di Barcellona P.G. in funzione del Giudice del Lavoro, affinché previa fissazione (a breve) dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta ex art.21 L. 104/92 e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni scolastiche convenute, ciascuna secondo la propria competenza, di assegnare in via definitiva l'istante presso un Istituto scolastico di scuola secondaria di II grado classe di concorso A046 (posto comune) facente parte del comune di Milazzo (residenza), ovvero in quelli più prossimi e, comunque, in Provincia di Messina per gli anni scolastici 2024-2025 e seguenti, anche in soprannumero, secondo le preferenze indicate in domanda, ponendo in essere tutti gli atti conseguenziali e necessari.
- 2) Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva.

Si allegano i documenti da n. 1 al n. 18, oltre il CCNI (**Doc.19**).

**Dichiarazione fiscale:** Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 e ss. mod. ed int., si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile ed è esente da contributo unificato come da autocertificazione che si allega (**Doc. 20**).

Pace del Mela, lì 25 Agosto 2024

Avv. Maria Chiara Isgrò



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA  
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per la **Prof.ssa SANTAGADA Maria Vittoria**, rappresentata dal sottoscritto procuratore Avv. Maria Chiara Isgrò, in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto il diritto della Prof.ssa Santagada ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione presso l'ambito della provincia di Messina o comunque in uno dei distretti territoriali di cui alla domanda secondo l'ordine indicato. Che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che hanno partecipato alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale per l'a.s. 2024/2025 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola secondaria di II grado (classe di concorso A046) anno scolastico 2024-2025 e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

**RITENUTO CHE**

- la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto per l'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti stessi;
- il Giudice adito può autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., che la notificazione avvenga con qualsiasi altro mezzo idoneo tra cui la pubblicazione in via telematica, in considerazione anche di particolari esigenze di celerità;
- la giurisprudenza amministrativa e lavorista si è espressa, in diverse occasioni, in senso favorevole, quale forma alternativa a quella tradizionale per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.* per la pubblicazione del testo del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessata;
- nel caso in oggetto, l'amministrazione interessata è il MIM il cui sito internet dedicato alla pubblicazione dei ricorsi per pubblici proclami è [www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it](mailto:www.pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it),





**Studio Legale Avv. Maria Chiara Isgrò**

Via Nazionale n. 195 – 98042 Pace del Mela (ME) -- Fax 090.938.52.32 cell. 349.12.54.536

e-mail: [chiaraisgro79@hotmail.it](mailto:chiaraisgro79@hotmail.it) -- PEC: [mariachiaraisgro@pec.giuffre.it](mailto:mariachiaraisgro@pec.giuffre.it)

nonché l'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo negli appositi siti internet.

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

**CHIEDE**

All'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G., di voler, valutata l'opportunità, autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami in G.U. ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIM, da eseguirsi ad opera del MIM stesso;
- b) Quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copia del ricorso e del pedissequo decreto all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Palermo - Pace del Mela, lì 30 agosto 2024

Avv. Maria Chiara Isgrò

